

D.i.Re Donne in Rete contro la violenza

POLICY PER LA TUTELA DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA



Il 29 settembre 2008 si è costituita l'Associazione Nazionale D.i.Re "Donne in Rete contro la violenza", la prima associazione italiana a carattere nazionale a cui aderiscono associazioni e organizzazioni di donne che gestiscono Centri Antiviolenza e Case Rifugio non istituzionali.

L'Associazione D.i.Re affronta il tema della violenza maschile sulle donne secondo l'ottica della differenza di genere, collocando le radici di tale violenza nella storica, ma ancora attuale, disparità di potere tra uomini e donne nei diversi ambiti sociali.

L'Associazione D.i.Re è nata allo scopo di costruire una azione politica nazionale che, partendo dall'esperienza maturata nelle diverse realtà locali, promuova azioni volte ad innescare un cambiamento culturale di trasformazione della società italiana nei riguardi del fenomeno della violenza maschile sulle donne. Tra queste azioni le attività di prevenzione della violenza verso le donne e la salvaguardia di bambine, bambini, ragazze, ragazzi dalla violenza che può toccarli direttamente o a cui assistono sono sviluppate attraverso progetti a valenza nazionale.

Oggi, l'Associazione nazionale D.i.Re raccoglie dentro un unico progetto politico 82 Associazioni che gestiscono Centri Antiviolenza, Case rifugio e Case delle Donne che in oltre vent'anni di attività hanno dato voce, sul territorio nazionale, a saperi e studi sul tema della violenza alle donne, supportando migliaia di donne ad uscire insieme ai propri figli e alle proprie figlie dalla violenza e a conquistare la libertà.

D.i.Re è la più grande organizzazione nazionale indipendente che lavora per migliorare la vita delle donne, dei bambini, delle bambine, delle e degli adolescenti che vivono o hanno vissuto una qualsiasi forma di violenza.

La nostra visione è un mondo in cui ogni donna, bambina o bambino possano vivere una vita libera dalla violenza.

La nostra missione è promuovere azioni volte ad innescare un cambiamento culturale di trasformazione della società italiana nei riguardi del fenomeno della violenza maschile sulle donne.

Premessa

Oltre alle attività direttamente collegate all'aiuto, i Centri antiviolenza e le Case gestite dalle associate a D.i.Re si fanno carico di una serie di iniziative che ruotano attorno all'aspetto della prevenzione e della promozione di una cultura non-violenta, necessarie e non separabili dall'intervento diretto con le donne e i minori. Le attività di formazione al personale interno e a soggetti esterni, così come le attività di promozione e prevenzione nelle scuole, rispondono sia all'esigenza immediata e operativa di sensibilizzare e rafforzare la rete dei servizi nel territorio, sia a quella più a lungo termine di incidere sull'aspetto culturale/strutturale della violenza maschile verso le donne.

Un punto essenziale del lavoro dei Centri Antiviolenza è la questione politica e culturale: la promozione di eventi, la formazione, la sensibilizzazione, la diffusione di buone prassi e di campagne di prevenzione sul tema della violenza contro le donne e la violazione dei loro diritti. È dal continuo scambio fra riflessione e pratica che le associazioni migliorano la metodologia d'intervento e alimentano azioni preventive e la condanna sociale del fenomeno.

Le attività di sensibilizzazione e prevenzione sono soprattutto volte ad interrompere la trasmissione intergenerazionale della violenza e del disagio ad essa correlato, fanno riferimento alla letteratura scientifica di riferimento sulla violenza interpersonale e sulle sue ricadute a livello individuale e sociale e mirano alla protezione e alla tutela delle e dei minori.

Per un Centro Antiviolenza fare prevenzione significa: parlare di relazione poiché ciò che passa per il Centro è la relazione segnata dalla violenza di un uomo su di una donna che annulla la differenza, ma è anche la relazione tra donne, produttiva di cambiamenti, consapevolezza e nuove soggettività. Significa credere e lavorare affinché ogni bambina e bambino, ogni ragazza e ragazzo riconoscano autonomia alla propria soggettività, ne rivendichino spazio, desiderio e libertà. È necessario allargare lo sguardo sull'immaginario misogino che ancora innerva la nostra vita sociale e culturale, proporre un'analisi critica, al fine di costruire una cultura di parità nel rispetto delle differenze e libera dalla violenza maschile contro le donne.

Per D.i.Re la dimensione politica è al centro dell'attività di prevenzione nel momento in cui portiamo il tema della violenza maschile sulle donne come epifenomeno della relazione tra i generi nello spazio pubblico della scuola e ci poniamo l'obiettivo di agire in chiave trasformativa rispetto ai modelli dominanti di socialità e di relazione tra i sessi.

1. Obiettivi e scopo della Policy

Scopo della Policy è tutelare, promuovere e garantire il benessere e la protezione di bambine, bambini, ragazze e ragazzi e delle donne, con uno specifico focus sulla prevenzione di tutte le forme di violenza contro i bambini, le bambine, le ragazze e i ragazzi e la violenza contro le donne.

In ogni attività svolta da D.i.Re si attueranno azioni di protezione e tutela nei confronti dei minori di 18 anni con cui l'Associazione viene in contatto nello sviluppo di progettualità che possono riguardare l'ambito della prevenzione nelle istituzioni scolastiche, l'ambito della ricerca, l'ambito della progettazione comunitaria o nazionale che riguardi azioni rivolte a minorenni. In particolare, si salvaguarderà il diritto alla privacy ed alla tutela dell'anonimato, così come previsto dalla nuova normativa comunitaria e il contatto con le adulte e gli adulti protettivi (le madri in primis e ad es. le figure di riferimento per gli orfani di femminicidio) per definire il migliore scenario di protezione.

Questa Policy si applica a chiunque lavora/collabora per conto ed in nome dell'Associazione D.i.Re, tra cui le componenti del Consiglio direttivo, il personale dipendente, le collaboratrici, le/i consulenti, le operatrici volontarie.

Con questa Policy si intende:

- Assicurare che tutte le persone che lavorano, operano o rappresentano D.i.Re siano a conoscenza dei principi generali e delle linee-guida nazionali per la tutela e la protezione delle bambine e dei bambini, delle ragazze e dei ragazzi e siano pienamente consapevoli dei rischi di abuso o di violenza a loro rivolti o a cui possono assistere.
- Sostenere e promuovere azioni per la piena realizzazione del benessere di bambine e bambini, ragazze e ragazzi e delle loro madri nell'ottica della prevenzione della violenza di cui possono essere testimoni e/o vittime dirette.
- Garantire tutte le azioni necessarie a supportare e proteggere i bambini e le bambine, le ragazze e i ragazzi da qualsiasi forma di abuso e/o maltrattamento che possano emergere nell'ambito delle attività realizzate con iniziative/progetti/interventi gestiti dalla nostra Associazione nel rispetto della normativa vigente in materia di privacy.
- Assicurarsi che alla base dei criteri di selezione del personale dipendente, delle collaboratrici, delle/dei consulenti, delle volontarie vi sia la professionalità, una formazione specifica in relazione all'area di intervento dell'Associazione, l'impegno al rispetto della Policy e la disponibilità alla sottoscrizione di un modello di autocertificazione del casellario giudiziale (D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) nel

quale, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall'art.76 D.P.R.445 del 28/12/2000, si dichiara di non aver mai riportato condanne penali, di non avere procedimenti penali pendenti e di non essere interdetti dai pubblici uffici.

- Assicurarsi della presa visione della policy di tutela al momento della firma del contratto di lavoro da parte delle lavoratrici e dei lavoratori
- Diffondere le informazioni relative alle forme di violenza contro le bambine, i bambini, le ragazze e i ragazzi e le donne e gli effetti che hanno su chi le subisce.
- Diffondere le procedure interne su come affrontare e segnalare le problematiche relative alla protezione delle e dei minori nei contesti in cui l'Associazione può operare (scuole, indagini, progetti).

Noi crediamo che

- bambine, bambini, ragazze e ragazzi non debbano mai subire nessuna forma di maltrattamento diretto o indiretto (agito cioè su figure di riferimento o affettivamente significative: madri, adulti, minori e animali domestici)
- abbiamo la responsabilità di promuovere e garantire il benessere di tutte le bambine ed i bambini, le ragazze e i ragazzi, di tenerli al sicuro e di fare in modo di proteggerli
- tutte le bambine ed i bambini, le ragazze e i ragazzi abbiano il diritto ad un eguale protezione e che occorra porre in essere ogni azione di prevenzione da tutti i tipi di maltrattamento e/o abuso
- anche i bambini e le bambine e le ragazze e i ragazzi siano vittime di discriminazioni multiple
- per promuovere il benessere dei bambini e delle bambine e delle/degli adolescenti sia necessario lavorare in collaborazione con loro, ascoltandone il vissuto soggettivo riconoscendole/i come soggetti
- sia fondamentale dialogare con chi si prende cura di loro, ivi comprese le agenzie educative
- vada posta in essere ogni azione di prevenzione della violenza contro le donne per permettere ai bambini e alle bambine, alle ragazze e ai ragazzi di non essere vittime di violenza assistita.

2. Definizioni

Le definizioni utilizzate nella Policy si basano sulle Convenzioni internazionali a tutela dei diritti dei minori e sulla Convenzione di Istanbul contro la violenza verso le donne.

Bambina/Bambino - Adolescente: la Policy riguarda le e i minori, fino al compimento dei 18 anni.

Maltrattamento e Abuso su minore: qualunque atto, che nuocia fisicamente o psicologicamente a una o un minore nel contesto di un rapporto di responsabilità, fiducia o potere, che procuri direttamente o indirettamente un danno o determini le condizioni che precludano una crescita sana e serena e il benessere delle bambine e dei bambini.

Violenza fisica: violenza fisica dagli esiti fatali e non tra cui: (i) tutte le punizioni corporali (pestaggi, schiaffi, calci, pugni, ecc.) e tutte le altre forme di tortura,

trattamenti o punizioni crudeli, disumani o degradanti; (ii) bullismo fisico e nonnismo da parte di adulti o altri bambini; (iii) pratiche dannose come la mutilazione genitale femminile o tagli, amputazioni, legature, cicatrici, bruciature e marchiare a caldo; riti di iniziazione violenti e degradanti, esorcismo; selezione del sesso e crimini "d'onore"; e (iv) coinvolgere i bambini nel lavoro minorile fisico, compresa la schiavitù non sessuale, il traffico e l'uso di bambini soldato.

Violenza emotiva: maltrattamenti psicologici, abusi mentali, abusi verbali e abusi o negligenze emotive, tra cui: (i) tutte le forme di persistenti interazioni dannose con un bambino; (ii) spaventare, terrorizzare e minacciare; sfruttamento e corruzione; disdegnare e respingere; isolare; (iii) negare la reattività emotiva; trascurare le esigenze di salute mentale, mediche ed educative; (iv) insulti, umiliazioni, sminuimenti, ridicolizzazioni e offese ai sentimenti del bambino; (v) esposizione alla violenza domestica; (vi) collocamento in confinamento, isolamento o condizioni di detenzione umilianti o degradanti; e (vii) bullismo psicologico e nonnismo da parte di adulti o altri bambini, anche attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT) come telefoni cellulari e Internet (noto come "cyber-bullismo").

Violenza sessuale: qualsiasi forma di abuso e sfruttamento sessuale compresi (i) l'incoraggiamento o la coercizione di un bambino, bambina, ragazza, ragazzo a impegnarsi ed assistere ad attività sessuale illegale o psicologicamente dannosa, compresi commenti e avance sessuali indesiderati; (ii) l'uso di minori a fini di sfruttamento sessuale commerciale; (iii) l'uso di minori in immagini audio o visive di abusi sessuali su minori; (iv) prostituzione minorile, schiavitù sessuale, sfruttamento sessuale nei viaggi e nel turismo, tratta a fini di sfruttamento sessuale (all'interno e tra paesi), vendita di minori a fini sessuali e matrimonio forzato; e (v) l'incentivo, la coercizione o l'induzione di un figlio a un matrimonio forzato o precoce.

Violenza assistita: l'esperienza, da parte della bambina e del bambino, delle ragazze e dei ragazzi di una qualunque forma di maltrattamento compiuta attraverso atti fisici, verbali, psicologici, sessuali, economici e persecutori sulle madri, su figure di riferimento o altre figure effettivamente significative per il bambino, siano esse adulti o minori. Di particolare gravità è la condizione degli orfani chiamati speciali, vittime di violenza assistita da omicidio, omicidi multipli, omicidio-suicidio. La violenza assistita, sia durante la convivenza con i genitori che in fase di separazione o ad avvenuta separazione, comprende essere testimoni di violenza contro altri minori e/o altri membri della famiglia e l'abbandono e il maltrattamento di animali domestici e da allevamento.

Negligenza o trattamento negligente: l'incapacità deliberata di soddisfare i bisogni fisici e psicologici di bambine, bambini, ragazze e ragazzi, di proteggerli dal pericolo o di ottenere la registrazione medica, di nascita o altri servizi quando i responsabili della loro cura hanno i mezzi, le conoscenze e l'accesso ai servizi per poterlo fare. Ciò include (i) abbandono fisico intenzionale: incapacità di proteggere un bambino dai pericoli, anche per mancanza di supervisione, o di fornire a bambine, bambini, ragazze e ragazzi le necessità di base tra cui cibo, alloggio, vestiti e cure mediche di base adeguati; (ii) abbandono psicologico o emotivo, inclusa la mancanza di supporto e amore emotivo, disattenzione cronica, l'essere "psicologicamente non disponibili" trascurando gli indizi e i segnali dei bambini e delle bambine piccoli e l'esposizione alla violenza intima del partner o all'abuso di droghe o alcol; (iii) abbandono della salute fisica o mentale di un/una minore di 18 anni: negazione delle cure mediche essenziali; (iv) dell'istruzione attraverso la frequenza scolastica o altro; e (v) abbandono.

Violenza nei confronti delle donne "... si intende designare una violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione contro le donne, comprendente tutti gli

atti di violenza fondati sul genere che provocano o sono suscettibili di provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica, comprese le minacce di compiere tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica, che nella vita privata..." (da Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica, 2011).

Violenza domestica "... designa tutti gli atti di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra attuali o precedenti coniugi o partner, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima..." (da Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica, 2011).

3. Quadro normativo

D.i.Re riconosce e garantisce, nell'esercizio della sua attività, il rispetto dei principi fondamentali della Costituzione e opera in osservanza delle fonti normative vigenti nel nostro ordinamento a tutela minori:

L. 20 agosto 2019, n. 92 Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica,

L. 19 luglio 2019, n. 69 Modifiche al Codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere;

D.LGS 2 ottobre 2018, n. 121 Disciplina dell'esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni, in attuazione della delega di cui alla legge 23 giugno 2017, n. 103;

L. 1 ottobre 2018, n. 117 Introduzione dell'obbligo di installazione di dispositivi per prevenire l'abbandono di bambini nei veicoli chiusi;

D.LGS 10 agosto 2018, n. 101 Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, e alla libera circolazione di tali dati;

L. 11 gennaio 2018, n. 4 Modifiche al Codice civile, al Codice penale, al Codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani per crimini domestici;

D.LGS 22 dicembre 2017, n. 220 Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, di attuazione della direttiva 2013/33/UE (norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale) e della direttiva 2013/32/UE (procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale);

L. 29 maggio 2017, n. 71 Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo;

L. 7 aprile 2017, n. 47 Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati;

D.P.C.M. 10 novembre 2016, n. 234 Regolamento recante definizione dei meccanismi per la determinazione dell'età dei minori non accompagnati vittime di tratta, in attuazione del d.lgs 4 marzo 2014, n. 24;

L. 19 ottobre 2015, n. 173 Modifiche alla legge n. 184 de 4/5/83, sul diritto alla continuità affettiva dei bambini e delle bambine in affidamento familiare;

L. 18 giugno 2015, n. 101 Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, fatta all'Aja il 19 ottobre 1996;

L. 6 maggio 2015, n. 55 Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione tra i coniugi;

D.LGS 4 marzo 2014, n. 24 Attuazione della direttiva 2011/36/UE, relativa alla prevenzione e alla repressione della tratta di esseri umani e alla protezione delle vittime, che sostituisce la decisione quadro 2002/629/GAI;

L. 27 giugno 2013, n. 77 Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta ad Istanbul l'11 maggio 2011;

L. 10 dicembre 2012, n. 219 Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali;

L. 1 ottobre 2012, n. 172 Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007;

L. 12 luglio 2011, n. 112 Istituzione dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza;

L. 21 aprile 2011, n. 62 Modifiche al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori;

L. 2 luglio 2010, n. 108 Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Varsavia del 16/5/05 del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta degli esseri umani;

L. 6 febbraio 2006, n. 38 Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet;

L. 9 gennaio 2006, n. 7 Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile;

L. 20 marzo 2003, n. 77 Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996;

L. 11 marzo 2002, n. 46 Ratifica ed esecuzione dei protocolli opzionali alla Convenzione dei diritti del fanciullo, concernenti la vendita dei bambini, la prostituzione dei bambini e la pornografia rappresentante bambini ed il coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati, fatti a New York il 6 settembre 2000;

Legge 4 Aprile 2001 n. 154 "Misure contro la violenza nelle relazioni familiari"

L. 28 marzo 2001, n. 149 Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n.184, recante "Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori", nonché al titolo VIII del libro primo del Codice civile;

L. 31 dicembre 1998, n. 476 Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta all'Aja il 29 maggio 1993. Modifiche alla L. 184/83, in tema di adozione di minori stranieri;

L. 3 agosto 1998, n. 269 Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù;

L. 23 dicembre 1997, n. 451 Istituzione della Commissione parlamentare per l'infanzia e dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia;

L. 28 agosto 1997, n. 285 Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza;

L. 15 gennaio 1994, n. 64 Ratifica ed esecuzione della convenzione europea sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di affidamento dei minori, aperta alla firma a Lussemburgo il 20/5/80, e della convenzione sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori, aperta alla firma a L'Aja il 25/10/80; norme di attuazione delle predette convenzioni, nonché della convenzione in materia di protezione dei minori, aperta alla firma a L'Aja il 5/10/61, e della convenzione in materia di rimpatrio dei minori, aperta alla firma a L'Aja il 28/5/70;

L. 27 maggio 1991, n. 176 Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989;

D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni;

L. 4 maggio 1983, n. 184 Diritto del minore ad una famiglia;

L. 30 giugno 1975, n. 396 Ratifica ed esecuzione della convenzione europea relativa al rimpatrio dei minori, firmata a L'Aja il 28/5/70;

L. 22 maggio 1974, n. 357 Ratifica ed esecuzione della convenzione europea in materia di adozione di minori, firmata a Strasburgo il 24/4/67;

Questa Policy è elaborata sulla base e nel rispetto della legislazione, delle politiche e delle convenzioni applicate in Italia e in Europa, volte alla protezione delle bambine e dei bambini, delle ragazze e dei ragazzi. La Policy applica i principi stabiliti dalle convenzioni nazionali e internazionali e dalla normativa italiana in materia. Ciascuna Associazione ed organizzazione che aderisce a D.i.Re, è tenuta altresì ad osservare e rispettare la disciplina normativa in vigore.

4. Noi sosteniamo il diritto ad una vita libera dalla violenza dei bambini, delle bambine e delle / degli adolescenti attraverso

- La garanzia della loro protezione e della prevenzione della violenza in ogni iniziativa e progetto da noi sviluppati, di cui saranno responsabili: una Referente di progetto/iniziativa che curerà l'applicazione della policy nelle attività da realizzare; una Referente nazionale, individuata all'interno del Consiglio direttivo, che si coordinerà con la Referente di progetto/iniziativa per predisporre strumenti adeguati alle segnalazioni e agli interventi da attivare.
- L'utilizzo di procedure di salvaguardia per condividere in modo adeguato informazioni e fatti rilevanti con gli organi che ne necessitano nel rispetto della normativa in atto seguendo la metodologia dei Centri Antiviolenza e facendo riferimento all'ente con il quale si stanno realizzando le attività e che ha in carico la tutela del minorenne (ad es. scuola).
- La creazione di un ambiente che favorisca le relazioni di rispetto tra i bambini e le bambine in ogni progetto, intervento o iniziative dell'Associazione D.i.Re
- La condivisione della presente Policy di tutela e salvaguardia dei minori attraverso la pubblicazione sul sito internet <https://www.direcontrolviolenza.it> e la produzione di

materiale stampato con cui informare chiunque viene in contatto con i minori nell'ambito delle nostre attività.

- La documentazione adeguata a fornire tutte le informazioni necessarie per l'applicazione della presente Policy al personale dell'associazione, alle collaboratrici e ai collaboratori, alle volontarie.
- La gestione efficace del personale e di chiunque collabori con l'Associazione, a titolo volontario o retribuito, attraverso misure che assicurino la qualità dell'operato come supervisione, supporto, formazione.
- L'applicazione delle procedure e delle normative in vigore per la gestione di eventuali accuse di abuso nei confronti del personale o di chiunque collabori con l'Associazione.
- La possibilità di relazionarsi con la Referente nazionale individuata da D.i.Re per la segnalazione di reclami ed eventuali irregolarità nell'operato riguardante interventi che coinvolgano bambine, bambini e adolescenti.
- Un'ampia diffusione della Policy e delle regole di condotta tra il personale, le collaboratrici, le volontarie e chiunque collabori con D.i.Re.
- La garanzia che tutto l'organico dell'Associazione sia costantemente formato ed aggiornato sui contenuti della presente Policy e venga supportato nello sviluppo di competenze, conoscenze ed esperienze sulla tutela dell'infanzia e dell'adolescenza, adeguate al ruolo di ciascuna/o all'interno dell'Associazione.

Il Consiglio direttivo, il personale, tutti le/i collaboratrici/ori, devono:

- conoscere, condividere e firmare questa Policy
- seguire le procedure di protezione dei e delle minori
- segnalare qualsiasi preoccupazione in merito alla sicurezza dei bambini e delle bambine, dei ragazzi e delle ragazze secondo procedura di segnalazione
- partecipare a incontri informativi sulla tutela dei minori.

Violazioni della Policy devono essere comunicate tempestivamente alla Referente individuata nel Consiglio Direttivo.

5. Privacy e tutela dei dati

L'Associazione si impegna a trattare i dati personali e le informazioni riservate nel rispetto di tutte la normativa di settore, nonché ad attuare le migliori pratiche per la protezione della privacy ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679.

In particolare, D.i.Re riconosce e garantisce che il trattamento posto in essere dall'Associazione, sui dati dei minori e dei soggetti adulti protettivi di riferimento, avviene nel pieno rispetto dei principi di cui all'art. 5 del Regolamento: liceità, finalità determinate, minimizzazione, esattezza, limitazione della conservazione. Con specifico riferimento al principio di "minimizzazione dei dati", di cui all'art. 5 comma 1 lett. c), l'Associazione s'impegna a compiere le operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione, strutturazione, conservazione, trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, raffronto, interconnessione, limitazione, cancellazione dei dati personali o di un insieme di dati personali, solo nella misura e con il limiti in cui tali operazioni siano adeguate, pertinenti e limitate a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali si è reso necessario il trattamento.

In tutte le sue attività D.i.Re da piena attuazione alla Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza del 20 novembre 1989 che sancisce, tra i diritti fondamentali, anche il diritto alla privacy del bambino, intesa come il diritto al riconoscimento e rispetto della sua privata.

6. A chi segnalare eventuali abusi e sospetti di abuso su minori di cui si viene a conoscenza nell'ambito delle attività svolte per D.i.Re

1. Nel caso in cui una dipendente, collaboratrice o una volontaria, venga a conoscenza o assistita ad abusi su minore deve segnalarli senza indugio alla Referente di contatto per il progetto/iniziativa a cui sta partecipando che provvederà a individuare soluzioni adeguate e coordinate con la Referente nazionale indicata nella Policy, fatto salvo ogni adempimento di legge.
2. Nel caso in cui una dipendente, collaboratrice o una volontaria, sospetti un abuso su minore deve segnalarlo alla Referente di contatto per il progetto/iniziativa a cui sta partecipando che provvederà a coordinarsi con la Referente nazionale indicata.

Il compito della Referente che raccoglie la segnalazione sarà quello di valutare la procedura più idonea all'intervento da porre in essere nei confronti dell'autorità di riferimento per la tutela della/del minore, sia essa un istituto scolastico, soggetto adulto protettivo di supporto alla/al minore o struttura di ospitalità, per garantire il benessere e la tutela del o della minore nel rispetto del diritto alla riservatezza. Nei casi di particolare gravità, laddove la Referente valuti la necessità di un intervento urgente o il rischio imminente per la salute e l'incolumità della/del minore, alla stessa spetterà di avviare e curare la comunicazione diretta con gli enti/organi competenti, affinché si possa dare avvio ad una indagine approfondita e ai giusti accorgimenti.

La presente "Policy per la tutela dell'infanzia e dell'adolescenza" viene adottata da D.i.Re in data 15/04/2023 ed entra in vigore nello stesso giorno.

Contatti:

Referente Nazionale Policy

Nome e cognome: Anna Agosta, Consigliera nazionale D.i.Re

Email: direcontrolaviolenza@pec.it

Ci impegniamo a revisionare la policy annualmente.

Questa policy è stata revisionata: giugno 2023